



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 19

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 1° luglio 2024

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 30 maggio 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodigiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo in data 23/05/2024, pervenuto in pari data, ore 15,36, prot. n.550, dell'U.S. Rugby Benevento ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Rosario Palumbo, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Fusco, giusta procura allegata allo stesso reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 22/5/2024, Comunicato B/28/GS, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara di Campionato di Serie B, girone 2, 1^ giornata di andata - play-out, Highlanders Formigine Rugby ASD v U.S. Rugby Benevento ASD, disputata in data 19/5/2024, ha omologato la predetta gara dichiarando perdente la U.S. Rugby Benevento ASD con il risultato di 28 a 0 (mete 4 - 0) in favore della Highlanders Formigine Rugby ASD, in luogo del risultato conseguito sul campo di 18 a 16 (mete 2 - 1) sempre in favore della Highlanders Formigine Rugby ASD, per avere disputato mischie "no-contest" dal minuto 24 del secondo tempo fino al termine della gara, in violazione dell'art. 30, comma 1, lett. g), del Regolamento di Giustizia e della Regola 3, punti 8, 13, 15 e 16 del Regolamento di Gioco.

#### **FATTO**

Con il reclamo *de quo* la U.S. Rugby Benevento ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo l'erroneità dei fatti e delle norme poste a fondamento della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale.

In particolare, la difesa dell'associazione reclamante, in primo luogo, ha dedotto che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, la stessa associazione aveva indicato nella lista gara di n.21 giocatori, n.5 giocatori abilitati per il ruolo di prima linea, di cui

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

n.4 schierati in campo, tra i quali c'erano tre piloni: uno con maglia n.1, uno con la maglia n.3 e un altro con la maglia n.5, e che *"Al secondo minuto del primo tempo della partita, senza che mai si fosse disputata una mischia o altra situazione nella quale l'arbitro avrebbe potuto accertare che il pilone "titolare" era il numero 3, il numero 1 o il numero 5, il numero 5, Angelo Ciccio, si infortunava ed abbandonava il campo"*; in seguito, al minuto 24 del secondo tempo si infortunava anche il giocatore numero 3 Simone Colantuono, il quale era costretto a lasciare il campo, e da quel momento le mischie erano giocate *no-contest*.

L'associazione reclamante ha proseguito rappresentando che alla luce dei fatti esposti non si ravvisava alcuna ragione che potesse confermare la violazione della normativa vigente che disciplina la disputa delle mischie *no-contest* in quanto *"il giocatore numero 5 indicato come 1L nel referto avrebbe giocato a pilone dal primo minuto di gioco e solo in caso di suo infortunio il numero 3 sarebbe subentrato al suo posto"*, evidenziando, altresì, che non ci sarebbe stato alcun elemento in grado di mettere in dubbio tale circostanza, considerato che nessuna mischia ordinata si era disputata prima dell'infortunio del giocatore n.5 del Rugby Benevento, per verificare se questo vi avrebbe preso parte come seconda linea invece che come pilone.

La stessa associazione, quindi, dopo avere esposto che, comunque, nell'occasione aveva correttamente interpretato le Regole di Gioco che consentono a una squadra di fare iniziare la gara a un proprio giocatore abilitato per la prima linea in un'altra posizione, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo, ha concluso chiedendo, in via preliminare, *inaudita altera parte*, la sospensione della sanzione impugnata, stante il *fumus boni juris* e il *periculum in mora*, e, nel merito, l'annullamento della stessa sanzione.

In via istruttoria, era prodotto un filmato con i primi tre minuti della gara, chiesta la comparizione personale delle parti nonché l'escussione di un teste sui fatti oggetto di reclamo. Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 24/05/2024, comunicata in pari data, rigettava l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto il reclamo ad una prima valutazione appariva sprovvisto del *fumus boni juris*, considerava irrilevante la prova testimoniale richiesta in ragione della documentazione in atti e fissava la camera di consiglio per il giorno 30/05/2024, da svolgersi anche in modalità da remoto.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla camera di consiglio del 30/05/2024 comparivano il Procuratore federale, l'Avv. Fabio Pennisi, il quale eccepiva l'inammissibilità del reclamo per non avere rispettato quanto previsto dagli artt. 61, comma 3, e 61 bis del Regolamento di Giustizia, riguardo alla modalità e ai termini di presentazione dello stesso, e per l'associazione reclamante, da remoto, l'Avv. Lorenzo Fusco, il quale illustrava il reclamo e concludeva insistendo per l'accoglimento.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Il presente reclamo, come esposto in fatto, trae origine da una ritenuta violazione delle norme vigenti che disciplinano la disputa delle mischie *no-contest* da parte dell'U.S. Rugby Benevento ASD in occasione della gara oggetto di reclamo.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere verificare le eccezioni di inammissibilità del presente reclamo dedotte dal Procuratore Federale.

In particolare, il Collegio osserva che l'art. 61, comma 3, del Regolamento di Giustizia, prevede che *"Il reclamo deve essere corredato dalla prova di averne inviato copia, con PEC o raccomandata a/r alla Procura federale e, in caso di reclamo a provvedimento omologatorio, a pena di inammissibilità, anche all'altro affiliato partecipante alla gara"*.

Il testo della predetta disposizione è chiaro nel richiedere espressamente che in caso di reclamo a provvedimento omologatorio, quale è quello di cui al presente procedimento, la copia del reclamo debba essere inviata anche all'altro sodalizio che ha partecipato alla gara, a pena di inammissibilità.

Nel caso di specie è pacifico e incontestato che l'associazione reclamante non ha inviato copia del reclamo, né con Pec, né con raccomandata a/r, al sodalizio avversario con cui aveva disputato la gara oggetto del provvedimento del Giudice Sportivo, la Highlanders Formigine Rugby ASD.

Inoltre, la gara oggetto del reclamo, è un *play-out* a eliminazione diretta che si gioca dopo la conclusione del campionato a girone e, pertanto, ricade sotto l'applicazione di quanto dettato dall'art. 61 bis del Regolamento di Giustizia, che disciplina i reclami d'urgenza innanzi alla Corte



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sportiva di Appello, per consentire la definizione veloce dei ricorsi prima della disputa della gara successiva della fase finale ad eliminazione diretta.

La sopra citata norma, infatti, stabilisce, al comma 1, che *“Nei soli casi delle fasi finali a eliminazione diretta, avverso pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, è ammesso reclamo in via d'urgenza alla Corte Sportiva di Appello”*, e, al comma 2, che *“Il reclamo deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare”*.

Anche per questa circostanza è pacifico e non contestato che il reclamo è pervenuto a mezzo PEC alla segreteria di questa Corte in data 23/5/2024, il giorno dopo la pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, ma dopo lo spirare del termine delle ore 14 stabilito a pena di inammissibilità dalla prefata disposizione, precisamente alle ore 15,36.

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 61 bis, 30, comma 1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e la Regola 3, punti 8, 13, 15 e 16 del Regolamento di Gioco;
- respinge il reclamo, in quanto inammissibile;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 30 maggio - 1° luglio 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro